PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2006/0037(CNS)

18.9.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell'importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)
(COM(2006)0115 –C6-0140/2006 –2006/0037 (CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Frieda Brepoels

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE ……6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell'importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)
(COM(2006)0115 –C6-0140/2006 –2006/0037 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0115)[1],

– visto il progetto di accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell'importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT),

– visto l'articolo 152 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,

– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),

1. approva la conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Norvegia.

MOTIVAZIONE

Contesto

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)[1], modificato dai regolamenti (CE) n. 3294/94[2], 2220/2000[3] e 1651/2003[4], del Consiglio, consente ai paesi terzi di partecipare all'attività dell'OEDT.

Un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'OEDT è stato firmato il 19 ottobre 2000 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2001[5].

L'articolo 5 dell'accordo stabilisce il contributo finanziario della Norvegia all'attività dell'OEDT.

In seguito all'allargamento dell'Unione europea, la Norvegia ha chiesto che tale contributo finanziario fosse riesaminato.

La presente proposta di decisione del Consiglio consiste dunque nella revisione dell'importo del contributo finanziario della Norvegia e introduce una formula per il calcolo dello stesso che prende in considerazione eventuali allargamenti futuri dell'Unione europea, evitando successive modifiche.

Raccomandazione della relatrice

La relatrice sostiene l'accordo raggiunto tra la Norvegia e l'Unione europea.

Il precedente accordo stabiliva che la Norvegia avrebbe dovuto versare una percentuale delle sovvenzioni europee destinate all'OEDT pari al 5,5%. Nel nuovo accordo le parti hanno scelto una formula di calcolo che permette di adattare il contributo all'allargamento dell'Unione. In un'Unione a 25 Stati membri il contributo ammonta al 3,46% della sovvenzione comunitaria.

L'accordo stabilisce inoltre un importo minimo che rimarrà in vigore a prescindere dal numero di Stati membri dell'Unione, vale a dire un contributo finanziario che non potrà essere inferiore a 271 000 euro. L'importo corrisponde al costo dell'allargamento per ogni paese, stimato dall'OEDT nel 2001.

Tali disposizioni eludono la necessità di concludere un nuovo accordo in occasione di un allargamento dell'Unione.

Durante il dibattito nella commissione LIBE, la relatrice ha evidenziato un errore di trascrizione della formula nell'allegato all'accordo. La Commissione ne ha confermato la rettifica nei documenti in questione. Di conseguenza la relatrice non intende presentare alcun emendamento.

[1] GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1.
[2] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 7.
[3] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 1.
[4] GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30.
[5] GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 23.